



SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

News Sicurezza - 1° semestre 2024

PATENTE A CREDITI PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI IN CANTIERE (dal 1° ottobre 2024)

Nel comma 1 del DL n° 19 del 02/03/2024 (entrata in vigore 05/03/2024) si indica che **“a far data dal 1° ottobre 2024** le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi in cantiere dovranno possedere la PATENTE A CREDITI.

Sarà l'IINL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) a rilasciare, in formato digitale, detta patente a crediti

Per poterla possedere bisogna che l'impresa sia in possesso di:

- Certificazione di iscrizione alla CCIAA
- Corso Generale, Specifico, Primo Soccorso, Antincendio, Preposto, Grù, PLE, Ponteggi ecc.
- Durc, ovvero Documento Unico di Regolarità Contributiva
- DVR, ovvero Documento di Valutazione dei Rischi
- DURF, ovvero documento unico di regolarità fiscale



Le imprese con il possesso di tale patente iniziano con 30 punti (crediti) e possono operare in cantiere fintantochè il punteggio risulta non inferiore a 15 crediti

Veniamo alle decurtazioni:

Se vengono riscontrate:

- violazioni di cui a all'Allegato I si decurtano -10 crediti
- violazioni sui rischi indicati all'allegato XI, -5 crediti
- violazioni diverse, -5 crediti
- responsabilità in merito alla morte di un lavoratore, -20 crediti
- responsabilità per una invalidità assoluta o parziale dovuta al lavoro, -15 crediti
- responsabilità per infortunio che comporta assenza dal lavoro per più di 40 giorni, -10 crediti

Nel caso di morte o invalidità permanente del lavoratore l'Ispettorato Nazionale del





SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

Lavoro può sospendere fino ad un massimo di 12 mesi, l'attività dell'impresa (o del lavoratore autonomo)

I CREDITI DECURTATI POSSONO ESSERE REINTEGRATI COME SEGUE:

- +5 crediti, se si frequentano corsi di formazione in materia di sicurezza presentando il relativo attestato

LA DECURTAZIONE che porterà ad avere meno di 15 crediti comporterà, come detto, l'impossibilità di operare in cantiere ad eccezione del completamento delle opere che si stavano eseguendo all'atto della avvenuta ispezione da parte dell'Organo di Vigilanza.

RICHIESTA DI RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI PER I CANTIERI

Si è in attesa della emanazione di un decreto del ministro del lavoro con il quale vengano stabilite le modalità di presentazione della richiesta di rilascio della patente a crediti.

ESONERI DALLA PATENTE A CREDITI PER:

- imprese in possesso dell'attestato SOA

VIENE INTRODOTTO L'OBBLIGO DA PARTE DEL COMMITTENTE DI:

- verifica del possesso da parte dell'impresa esecutrice e del lavoratore autonomo della patente a crediti o, in alternativa ad essa, dell'attestato SOA e ciò si riferisce sia per i lavori in **appalto** che per i lavori in **subappalto**

Articoli del D.Lgs. 81/08 che risultano ora aggiornati:

Art. 27 D.Lgs. 81/08

Art. 89 c. 1 let. a) D.Lgs. 81/08

Art. 90 c. 9 let. b-bis) D.Lgs. 81/08



Per informazioni:

049/9050016 o 348/0376600 www.studiofapas.it



[CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE....]





SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

NOVITA' NORMATIVE APPORTATE AL DLGS 81/08 CON IL DECRETO LEGGE DEL 4 MAGGIO 2023

Il nuovo D.L. 48 del 4 maggio 2023 articoli 14, 15, 16, 17, 18 convertito in legge in legge ha modificato il DLgs 81/08 .

☒ Medico Competente

la modifica apportata all'articolo 18 comporta la possibilità di obbligare alla nomina del medico competente anche quando non fosse previsto decreto 81, qualora il DVR aziendale lo preveda come necessario, purchè in detto DVR, si motivi per bene il perchè.

☒ Lavoratori autonomi

Fondamentale anche la modifica apportata all'articolo 21 del DLgs 81/08 in quanto il lavoratore autonomo non ha più, come finora aveva, l'obbligo soltanto di indossare DPI idonei e di utilizzare attrezzature a norma, ma pure l'obbligo adesso di adottare opere provvisorie idonee.

Pertanto, se pensiamo ai molti lavoratori autonomi in cantiere, essi non possono accedere a posti di lavoro in quota senza avere una opera provvisoria (trabattello, ponteggio, ecc.). La norma non diceva ciò per i lavoratori autonomi.

Ad esempio se uno deve fare un lavoro di lunga durata ed è un lavoratore autonomo sopra la copertura, non può operare semplicemente salendo con una scala in appoggio ma dovrà servirsi di un ponteggio o di un trabattello per salire e scendere per quel lungo lavoro da fare.

☒ Cartella sanitaria

Vengono ora apportate inoltre modifiche all'art. 25 del DLgs 81/08 per cui adesso il medico competente deve richiedere al precedente datore di lavoro presso cui il lavoratore aveva lavorato, la cartella sanitaria e di rischio per potere stendere correttamente il giudizio di idoneità al lavoro presso il nuovo datore di lavoro.

Inoltre la modifica a questo articolo 25 DLgs 81/08 prevede che il medico competente che fosse impossibilitato per un periodo a espletare la sorveglianza sanitaria deve nominare un proprio sostituto al fine di garantire la regolare sorveglianza sanitaria ai lavoratori delle ditte.

☒ Attestati dei corsi sulla sicurezza





SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

L'articolo 37 del DLgs 81/08 ha subito una lieve modifica consistente nel fatto che il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione, attualmente ancora in fase di elaborazione, dovrà espressamente prevedere le modalità di controllo con sanzioni corrispondenti per quanto riguarda la effettiva corretta modalità di erogazione dei corsi da parte dei soggetti formatori.

Non è chiarito come sarà fatto questo controllo ma è sancito il fatto che il nuovo Accordo dovrà contenerlo.

Tutto ciò per contrastare il fenomeno del rilascio di attestati cartacei senza effettiva partecipazione al corso o con corsi fatti senza rispettare le giuste regole normative o senza avere docenti in reale possesso dei requisiti.



☒ Verifiche periodiche sulle attrezzature

Una modifica al comma 12 dell'articolo 71 del DLgs 81/08 prevede che la prima verifica periodica delle attrezzature soggette ai collaudi di legge obbligatoria spetti all'Inail mentre le successive a soggetti privati i quali rivestono ora l'obbligo di rispettare la scadenza sulla periodicità.

☒ Noleggiatori di PLE, Grù ecc.

Modifica apportata all'articolo 72 comma 2 del DLgs 81/08 consistente nel fatto che chi noleggia deve farsi rilasciare dal proprio cliente una autodichiarazione sul possesso della formazione da parte di chi userà detta attrezzatura (esempio PLE, grù per autocarro, ecc.).

☒ Il datore di lavoro deve ora frequentare i corsi

Modificato l'articolo 87 del DLgs 81/08 per cui vi è sanzione di arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3000 a 7000 euro per chi per violazione dell'articolo 71 commi 1, 2, 4, 7, 8 e dell'articolo 73 comma 4-bis cioè obbligo del datore di lavoro di formazione e addestramento per le proprie attrezzature di lavoro. Modificato l'articolo 73 del DLgs 81/08 per cui il datore di lavoro provvede alla propria formazione se utilizza attrezzature di lavoro direttamente.

Siccome già la Legge 215 del 2021 aveva affermato ciò modificando l'articolo 37, ora questa modifica all'articolo 73 rende tale affermazione più chiara.

Il datore di lavoro, insomma, deve andare ai corsi di formazione che gli spieghino i rischi per detta attrezzatura qualora la utilizzi egli direttamente e dovrà seguire perciò un percorso formativo esattamente quello previsto per i lavoratori in generale cioè corso specifico.





SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

Tenuto conto che si parla di datore di lavoro, il lavoratore autonomo evidentemente ne è invece escluso.

Il lavoratore autonomo

Per il lavoratore autonomo parla l'articolo 21 che dice che egli ha obbligo DPI, obbligo attrezzature a norma ma facoltà e NON obbligo di formazione, ma se decide di formarsi deve formarsi seguendo i percorsi corso specifico per i lavoratori in generale.

Il lavoratore autonomo però è obbligato alla formazione nel caso delle attrezzature di cui all'Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 e per esse non ha facoltà ma obbligo.



Per informazioni:

049/9050016 o 348/0376600 www.studiofapas.it

